

# Federazione Italiana Giuoco Handball



**PALLAMANO**  
**DISCIPLINA OLIMPICA**

**PROCEDIMENTO N° 04/2021**

## **TRIBUNALE FEDERALE**

Il giorno 5 ottobre, alle ore 16.00, a seguito del deferimento intervenuto a carico della sig.<sup>ra</sup> **Annalena Ziosi, rappresentante legale della Società ASD Handball Estense (cod. fed. 3665)**, per violazione delle norme federali e, in particolare, degli artt. 1, commi 2 e 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina e art. 32 del Regolamento Organico, per non avere osservato la normativa federale in materia di tesseramenti in relazione alla posizione dell'atleta Iori Tommaso, si è riunito telematicamente in camera di consiglio il Tribunale della Federazione Italiana Giuoco Handball composto da:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente  
Avv. Emilia GIFFENNI - Componente  
Avv. Ernesto Russo - Componente

al fine di valutare l'accordo intervenuto tra l'inculpata, assistita dal proprio difensore di fiducia, avv. Paolo Chiesa, e il Procuratore Federale, per l'applicazione consensuale, ex art. 45 del R.G.D., della sanzione finale di 14 giorni (quindici giorni) di inibizione.

Considerato che:

- o le indagini risultano essere state svolte in maniera adeguata e appaiono complete;
- o la qualificazione giuridica dei fatti in contestazione e delle relative circostanze appare corretta;
- o l'inculpata non risulta gravata da recidiva;
- o i fatti non risultano essere stati commessi con intenzionalità ma in buona fede perché l'inculpata:
  - agì sulla scorta di specifiche richieste rivolte ai genitori dell'atleta Iori Tommaso, già tesserato con la Società Estense per la stagione 2019/2020, pervenute via e-mail e whatsapp;
  - ha richiesto ai genitori dell'atleta certificazione medica che costoro provvedevano a farle pervenire tramite whatsapp;
  - procedeva al tesseramento online dell'atleta su richiesta dei genitori i quali, successivamente, non apponevano la richiesta sottoscrizione;
- o l'entità della sanzione è stata concordata fra le parti come segue:
  - pena base 21 giorni di inibizione;
  - riduzione della sanzione in misura pari a 1/3 (7 giorni) per la scelta del rito e conseguente finale determinazione della stessa in 14 giorni di inibizione;
- o essa appare adeguata e ben proporzionata rispetto ai fatti, in considerazione della loro natura giuridica e gravità, del grado di colpevolezza dell'inculpato e della tipologia delle circostanze applicate,

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale **ratifica**, ex art. 45 C.G.D., l'accordo, come sopra intervenuto fra l'incolpata e la Procura Federale dichiarandone l'efficacia a ogni effetto federale e incarica la Segreteria affinché dia comunicazione della presente determinazione agli interessati e ai competenti organi del C.O.N.I., disponendo fin d'ora che, ove non sottoposta a gravame, provveda ad attestarne l'irrevocabilità e a curare gli eventuali ulteriori adempimenti presso i competenti Organi Federali.

Roma, 5 ottobre 2021.

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

F.to Avv. Emilia GIFFENNI - Componente

F.to Avv. Ernesto Russo - Componente